

STATUTO

Fondazione M9, Museo del 900

Modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione M9, Museo del 900 nella seduta del 15 gennaio 2021. Parere favorevole della Prefettura di Venezia del 19 febbraio 2021

Art. 1 – Denominazione, sede, durata.

- 1.1. La Fondazione M9, Museo del 900, è una fondazione costituita a tempo indeterminato con sede in Venezia presso la Fondazione di Venezia, Dorsoduro 3488/U. Può far uso della denominazione in forma abbreviata “M9”.
La Fondazione M9 è un ente privato senza finalità di lucro costituito per la gestione di M9 – Museo del 900, secondo i principi dell’*International Council of Museums – UNESCO (ICOM)* e nel rispetto della legislazione di settore.
- 1.2. Il Fondatore è la Fondazione di Venezia.
- 1.3. Sono soci partecipanti le persone o gli enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, che ne facciano richiesta condividendo le finalità della Fondazione e si impegnino a contribuire per almeno tre esercizi a partecipare al sostentamento delle attività del Museo nei termini definiti dal Consiglio di Amministrazione in un apposito regolamento. I soci partecipanti sono approvati come tali dal Consiglio di Amministrazione su proposta o comunque previo gradimento espresso da parte del Fondatore.

Art. 2 – Scopi

- 2.1. La Fondazione M9 opera – secondo il disposto di cui all’art. 6, comma 1, del d. lgs. 153/99 - nei settori dell’arte, attività e beni culturali e, per quanto funzionale rispetto a questi, nell’ambito dell’educazione e della ricerca scientifica e tecnologica. Al fine del raggiungimento dei propri fini statutari, la Fondazione M9 agisce in campo nazionale e/o internazionale.
- 2.2. La Fondazione M9 ha come scopo la gestione di M9, Museo al servizio della società e del suo sviluppo ed è aperto al pubblico. Ha come compiti principali la realizzazione e la diffusione di ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali e i conseguimenti morali e materiali dell’Italia e degli Italiani nel corso del Novecento. È dotata di un patrimonio di contenuti materiali e immateriali di natura digitale e fisica che incrementa, conserva, valorizza, comunica ed espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica.
- 2.3. M9 – Museo del Novecento è un museo di narrazione, immersivo e multimediale che ricerca, promuove, forma e diffonde, anche in collaborazione con altri enti o istituzioni, testimonianze materiali e immateriali della Storia degli Italiani raccogliendo e rappresentando le espressioni della creatività, delle scienze, della cultura, delle arti e delle tecnologie del XX secolo e della Contemporaneità.

Art. 3 – Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

- 3.1. Ai fini del perseguimento dei propri scopi, Fondazione M9 potrà stipulare convenzioni e/o accordi di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che condividano le finalità istituzionali dell’ente, e in generale compiere, con l’utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad esso erogate da terzi, tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che si renderanno necessarie o utili.
- 3.2. In particolare Fondazione M9 persegue le proprie finalità principalmente attraverso la realizzazione, la gestione, la promozione e la conservazione degli spazi e dei beni culturali

materiali e immateriali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché delle attività museali, espositive, culturali e formative connesse. Promuove attività di ricerca, recupero, digitalizzazione, conservazione di materiale cartaceo, fotografico, audiovisivo, sonoro e digitale e ne diffonde i risultati con ogni modalità utile.

Art. 4 – Patrimonio

4.1. Il patrimonio è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile.

4.2. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:

- l'originario fondo di dotazione intangibile costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, diritti e altre attività anche di natura immateriale, effettuati dal Fondatore;
- i conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, diritti e altre attività anche di natura immateriale effettuati successivamente dal Fondatore e dai Partecipanti e destinati espressamente all'incremento del fondo;
- i lasciti e le donazioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione indisponibile;
- gli accantonamenti degli avanzi di esercizio a riserva patrimoniale decisi con propria delibera dal Consiglio di Amministrazione.

4.3. Il patrimonio è costituito altresì dalle riserve alimentate dai versamenti in conto capitale effettuati in ogni momento dal Fondatore e dai Partecipanti e destinati alla copertura di spese per investimenti materiali e immateriali ovvero al ripiano di eventuali disavanzi d'esercizio.

Art. 5 – Il Fondo di gestione

5.1. Il Fondo di gestione disponibile, impiegato esclusivamente a copertura dei costi di funzionamento del Museo, è alimentato da:

- i proventi dell'attività istituzionale del Museo, quali ricavi da bigliettazione, gestione del merchandising, noleggio di mostre, locazione di spazi, gestione del bookshop e della ristorazione, nonché da tutti gli altri proventi connessi ad attività accessorie e strumentali;
- le rendite e i proventi derivanti dal Fondo di dotazione indisponibile e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse;
- dai contributi, dai conferimenti e dalle altre liberalità, che eventualmente possano pervenire al Museo a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altri enti pubblici, espressamente destinati all'attività d'esercizio;
- i contributi annuali corrisposti dal Fondatore e dai Partecipanti ai sensi del presente Statuto;
- eventuali erogazioni modali corrisposte da persone fisiche o giuridiche e vincolate all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale del Museo;
- eventuali avanzi dell'esercizio espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Fondo.

5.2. La Fondazione opera secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, impiega il fondo di gestione disponibile per il raggiungimento del proprio scopo.

5.3. La Fondazione M9 opera nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e della economicità della gestione. Non può distribuire, né direttamente né indirettamente, utili, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente.

Art. 6 - Organi

6.1. Sono organi della Fondazione M9:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Consiglio di Amministrazione
- 3) Il Revisore Unico

Art. 7 – Il Presidente

- 7.1. Il Presidente della Fondazione di Venezia è il Presidente e il rappresentante legale della Fondazione M9.
- 7.2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
- 7.3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito dal Consigliere più anziano presente.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

- 8.1. La Fondazione M9 è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, di cui la maggioranza compreso il Presidente, nominati dalla Fondazione di Venezia, e gli altri designati dagli eventuali soci partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, comunque, di almeno tre Consiglieri.
- 8.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra personalità di chiara fama e comprovata competenza gestionale maturata in ambito museale o in istituzioni ed enti di alta cultura, Università e Accademie.
- 8.3. I componenti tutti, compreso il Presidente, durano in carica tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ove per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, ma comunque non la maggioranza, cessino dalla carica prima del termine di durata del mandato, il Presidente, o in sua assenza il componente più anziano, attiverà la procedura di sostituzione; il nominato in sostituzione completa il mandato del componente sostituito. Ove invece per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione.
- 8.4. I soci Partecipanti designano i propri rappresentanti collettivamente, d'intesa tra loro o con decisione assunta a maggioranza semplice, e li comunicano al Fondatore trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.
- 8.5. I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dal loro incarico per scadenza del termine, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte del Fondatore. La revoca deve essere motivata e può essere disposta dal soggetto nominante senza necessità di preavviso. Il membro eventualmente revocato ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute fino al momento della revoca, escludendosi ogni ulteriore pretesa a qualsiasi titolo.
- 8.6. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Museo, il Consiglio di Amministrazione, senza la partecipazione dei componenti cessati, svolge le proprie funzioni, limitatamente ai compiti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei nuovi componenti.
- 8.7. Fatti salvi gli emolumenti obbligatori del Revisore ed il gettone di presenza in favore dei membri del Comitato Scientifico, le cariche sociali della Fondazione M9 sono svolte gratuitamente, in ottemperanza ai principi che informano l'istituzione di un ente senza finalità di lucro.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 9.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, tramite un invito contenente l'ordine del giorno della seduta, almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due componenti. In tal caso il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla richiesta.
- 9.2. L'avviso deve pervenire all'indirizzo dei consiglieri almeno cinque giorni prima del termine fissato per la seduta; in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima.
- 9.3. Le riunioni sono regolarmente costituite in presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso non si raggiunga la maggioranza dei voti prevale il voto del Presidente.

- 9.4. I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta; detti verbali verranno raccolti e custoditi nella Sede della Fondazione e trasmessi in via sistematica al Fondatore.
- 9.5. Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche mediante il ricorso a sistemi di collegamento a distanza. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio dei documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto a verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 9.6. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore senza diritto di voto.

Art. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 10.1. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità con la missione statutaria, gli obiettivi e i programmi della Fondazione M9, verificandone i risultati. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'ente.
- 10.2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, nonché quelle della Direzione e quelle della funzione di Direttore Scientifico, determinando i limiti della delega. Il conferimento di deleghe se attribuito a componenti del Consiglio non comporta riconoscimento di compenso in ottemperanza al disposto dell'art. 8.7. Il Consigliere eventualmente portatore di deleghe si asterrà dal deliberare qualora dovesse trovarsi in posizione di conflitto di interesse.
- 10.3. In particolare il Consiglio:
- a) approva il programma annuale e pluriennale del Museo proposto dal titolare della funzione di Direttore Scientifico, sentito il Comitato Scientifico, nell'ambito delle disponibilità finanziarie;
 - b) approva il bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'anno precedente e, in corso d'anno, le sue eventuali variazioni;
 - c) approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo;
 - d) il programma annuale, il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e gli eventuali bilanci o documenti contabili infraannuali sono trasmessi al Fondatore entro dieci giorni dalla relativa approvazione;
 - e) accetta eredità, donazioni e legati, salvo le autorizzazioni di legge;
 - f) delibera le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre al Fondatore;
 - g) delibera gli emolumenti del Revisore;
 - h) attribuisce anche le funzioni di Direttore e di Direttore Scientifico della Fondazione previo gradimento espresso dal Fondatore e ne determina l'eventuale compenso;
 - i) delibera, su proposta del titolare della funzione di Direttore, la pianta organica del Museo;
 - j) approva i regolamenti interni del Museo su proposta del titolare della funzione di Direttore;
 - k) nomina i componenti del Comitato Scientifico su designazione del Fondatore;
 - l) stabilisce con apposito regolamento i requisiti necessari per l'assunzione dello status di socio partecipante e le relative cause di decadenza nonché le modalità di nomina dei rappresentanti degli stessi soci partecipanti nel Consiglio di Amministrazione;
 - m) assume ogni altro provvedimento ritenuto necessario o utile al buon funzionamento del Museo.

Articolo 11 - Funzioni di Direttore. Funzioni di Direttore Scientifico.

- 11.1 La funzione di Direttore, attribuita dal Consiglio secondo criteri di comprovata professionalità in funzione delle esigenze gestionali della Fondazione, esercita il coordinamento gestionale delle attività amministrative. Conseguentemente, il titolare della funzione di Direttore:
- propone al Consiglio di Amministrazione i Regolamenti e la struttura organizzativa del Museo;
 - è capo del personale, propone la pianta organica e propone assunzioni, avanzamenti di carriera, sistema premiale;
 - partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, laddove non ricopra la carica di Consigliere;
- 11.2. La funzione di Direttore Scientifico, attribuita dal Consiglio secondo criteri di comprovata professionalità in funzione delle esigenze della Fondazione, esercita il coordinamento delle attività scientifiche amministrative. Conseguentemente, il titolare della funzione di Direttore Scientifico:
- convoca il Comitato Scientifico e ne coordina i lavori;
 - propone, sentito il Comitato Scientifico i programmi di attività annuale e pluriennale nel rispetto delle risorse messe a disposizione nel bilancio preventivo e ne cura l'attuazione;
 - partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, laddove non ricopra la carica di Consigliere.

Articolo 12 – Il Comitato Scientifico

- 12.1. Il Comitato Scientifico è composto da cinque a sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Fondatore, assicurando la presenza di entrambi i generi e promuovendone il bilanciamento. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti fra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, degli studi storici, dell'arte, della tecnologia e della gestione museale, e durano in carica tre anni.
- 12.2. Il Comitato Scientifico si esprime, anche con funzioni propositive, in ordine all'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Museo, alle strategie, alle priorità e agli obiettivi da perseguire. Si esprime in particolare in merito all'elaborazione dei palinsesti sia riguardo alla esposizione permanente che riguardo alle esposizioni temporanee, ai programmi educativi e formativi e di approfondimento culturale nonché in merito alle strategie di comunicazione degli eventi, nonché in merito ad ogni altro tema proposto dal titolare della funzione di Direttore Scientifico.
- 12.3. Per la partecipazione alle sedute del Comitato Scientifico è previsto un gettone di presenza per un importo fisso da determinarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 – Il Revisore

- 13.1. Il Revisore, nominato dal Fondatore fra i professionisti iscritti all'apposito albo, resta in carica per tre esercizi e non è revocabile tranne che nei modi previsti dalla legge. Il Revisore esercita la revisione legale dei conti e il controllo contabile sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 2409 bis C.C. Deve essere invitato senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo.
- 13.2. Il Revisore può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

Art. 14 – Organizzazione

14.1. La Fondazione M9 è articolata per aree funzionali sulla base di un regolamento che le declina sul piano organizzativo come segue:

- gestione delle collezioni e degli archivi, studio didattica e ricerca, progetti speciali;
- marketing e comunicazione, ricerca e raccolta fondi, servizi e rapporti con il pubblico e pubbliche relazioni;
- amministrazione finanza e gestione delle risorse umane;
- strutture, allestimenti permanenti e temporanei;
- sicurezza;
- ogni altra area funzionale utile al raggiungimento dei fini sociali.

Art. 15 – Bilancio

15.1. Il bilancio preventivo è approvato entro il 30 (trentuno) settembre ed ha effetto dal 1° (primo) gennaio successivo.

15.2. L'esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio, corredato da una relazione del Presidente e da una relazione del Revisore, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione può essere disposto:

- a) per impossibilità di raggiungere lo scopo indicato nello Statuto;
- b) per carenza delle risorse necessarie;
- c) per mancato rinnovo o funzionamento degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole o su proposta del Fondatore, delibera lo scioglimento della Fondazione M9 con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti e nomina uno o tre liquidatori.

Il verificarsi di una causa di estinzione è altresì accertato dalla pubblica autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 d.p.r. 361/2000, e dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nel tempo.

In caso di scioglimento i beni ed i fondi dell'ente saranno devoluti al Fondatore una volta conclusa la procedura di liquidazione.

17 – Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Fondatori, salva la necessaria approvazione della pubblica autorità, ai sensi del d.p.r. 361/2000 e della disciplina normativa e regolamentare vigente nel tempo.

Art. 18 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia di Fondazioni di diritto privato.